

17/06/2013 - LA MEDIAZIONE RITORNA OBBLIGATORIA. GLI AVVOCATI SARANNO MEDIATORI DI UFFICIO.

Torna la mediazione obbligatoria per diverse tipologie di cause. Escluse le controversie da circolazione stradale. Riconosciuta di diritto la qualifica di mediatore agli avvocati.

Il nuovo pacchetto di disposizioni sulla giustizia vuole ridurre di oltre 1 milione il numero di cause giacenti (soprattutto nel grado di appello). Le misure rappresentano peraltro uno dei cardini del decreto legge approvato ieri sera dopo oltre 5 ore di riunione dal Consiglio dei ministri. Dopo la sentenza della Corte costituzionale che nell'ottobre scorso aveva bocciato le misure applicative sulla conciliazione obbligatoria sotto il profilo dell'eccesso di delega, la Cancellieri lo ripropone come strumento deflattivo del contenzioso civile: viene pertanto ripristinato il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità. Un'obbligatorietà ora che ora non si basa più su una delega e quindi non rischia di essere nuovamente bocciata dalla Consulta.

Rispetto al vecchio assetto della conciliazione sono 8 i punti di novità che la relazione tecnica al decreto indica come qualificanti e, in gran parte, si sottolinea, in adesione alle richieste dell'avvocatura.

Nel dettaglio:

- 1) esclusione delle liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate);
- 2) introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell'area generale dei diritti disponibili;
- 3) integrale gratuità della mediazione, anche nel caso del punto precedente, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 4) previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;
- 5) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare;
- 6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, invece di 4, trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;

- 7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale, l'accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
- 8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
- In particolare, sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.

Le altre misure sul fronte Giustizia

Giudici Ausiliari - Per abbattere l'arretrato si punta sull'impiego straordinario di risorse aggiuntive a supporto dell'attività della Corte d'appello: per un periodo di cinque anni saranno impiegati 400 giudici ausiliari, selezionati tramite un concorso per titoli tra magistrati e avvocati dello Stato in pensione, professori e ricercatori universitari, avvocati e notai

Stage per i giovani - Per aumentare l'efficienza della giustizia civile, viene data la possibilità ai laureati in giurisprudenza più meritevoli di svolgere uno stage di formazione negli uffici giudiziari dei tribunali e delle corti d'appello. Inoltre, 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal Csm alle sezioni civili della Cassazione

Concordato Preventivo - Per impedire condotte abusive dello strumento del concordato preventivo, l'impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l'elenco dei suoi creditori e dei debiti. Il tribunale potrà nominare un commissario che controllerà se l'impresa si sta attivando per predisporre una proposta di pagamento ai creditori

Decreti Ingiuntivi - Più veloci i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi: quando il convenuto in opposizione chiede di anticipare l'udienza, il giudice deve fissare entro trenta giorni rispetto alla scadenza del termine minimo a comparire. Il giudice deve provvedere alla prima udienza sull'istanza di concessione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo

Delega al Notaio - Per ridurre i tempi di definizione dei processi di divisione di beni in comproprietà, e per agevolare la circolazione degli immobili sul mercato, viene introdotta la delega delle operazioni di divisione a un notaio nominato dal giudice, quando ci sia di accordo tra i comproprietari sulla necessità di suddividere il bene

Foro delle Imprese estere - Per incentivare gli investimenti stranieri in Italia, le cause che coinvolgono gli investitori esteri che non hanno una sede in Italia vengono concentrate sui tribunali e sulle Corti d'appello di Milano, Roma e Napoli (città ben collegate con l'estero), consentendo così una maggiore prevedibilità delle decisioni e minori costi logistici

Sentenza Breve - Viene modificato l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, stabilendo che la motivazione della sentenza civile deve consistere nella «concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto rilevanti», anche attraverso il riferimento esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti difensivi o comunque di causa.